



AGIBILITA' SINDACALI E NUOVI RLS



Accordi di Gruppo UniCredit dell'11 maggio 2017

Benvenuto in
UniCredit

Indice


- **Dirigenti Sindacali di livello aziendale** **pag. 5**
 - Dirigenti RSA pag. 6
 - Comunicazioni varie (costituzione RSA, OdC, ecc) pag. 11
 - Segretari del Coordinamento territoriale pag. 14
 - Segretari Organo di Coordinamento pag. 22
 - Segretari in distacco a tempo pieno pag. 25
 - *Richieste permessi di livello aziendale* *pagg. 9-16-17-19-20-21-22-23-25*

- **Dirigenti Sindacali di livello territoriale** **pag. 28**
 - Permessi cedolari pag. 29
 - Segnalazione destinatari pag. 33
 - Richieste permessi cedolari – preavviso pag. 34-35
 - Consegna cedole pag. 36
 - Monitoraggio agibilità sindacali pag. 40
 - Correttezza e buona fede pag. 41
 - Posta elettronica pag. 42

- **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** **pag. 43**
- **Commissioni bilaterali** **pag. 47**
- **Assemblee** **pag. 51**



Il modello di dialogo sociale



Quadro normativo generale in materia

La **LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300** (cd **STATUTO DEI LAVORATORI**)

è la massima espressione legislativa delle relazioni sindacali nell'impresa.

Essa si articola in tre titoli fondamentali:

Titolo I: "della libertà e dignità del lavoratore"

Titolo II: "della libertà sindacale"

Titolo III: "dell'attività sindacale"

Tale normativa è stata sviluppata nel settore del credito con apposite convenzioni ed accordi finalizzate/i ad adattare alle esigenze del settore le prerogative riconosciute dalla fonte legislativa modulando alcuni istituti fondamentali posti dal citato Statuto dei lavoratori ed a precisare i termini e le modalità di fruizione dei diritti attribuiti alla parte sindacale

la **CONVENZIONE DEL 18.6.70 PER I DIRITTI E LE RELAZIONI SINDACALI PRESSO LE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE** ha definito e precisato i concetti di "unità produttiva" e di "RSA", ha chiarito i termini di spettanza dei "permessi ai dirigenti di RSA ed ai segretari di OdC", ecc.

L'**ACCORDO di settore 21.12.1984**, poi modificato dall'Accordo 10 luglio 1996, è intervenuto a regolare (in applicazione al demando dell'art. 30 St. Lav.) la materia dei permessi a favore dei dirigenti sindacali di struttura territoriale, nonché la tematica delle assemblee

L'**ACCORDO NAZIONALE ABI del 13 dicembre 2003** (cd anche **TESTO COORDINATO ABI**) ha sostituito tutti i sopraccitati accordi regolando in maniera organica la materia: detto accordo è stato sostituito il 7 luglio 2010, a sua volta rinnovato il **25 novembre 2015**.

Nel Gruppo UniCredit, con l'**Accordo 11 maggio 2017** si è condiviso di continuare a sostenere le diverse fasi connesse al Piano 2019 con un adeguato livello di relazioni industriali sia a livello centrale che territoriale mantenendo l'impianto complessivo (sino al 31/12/2019) dei livelli di interlocuzione sindacale in essere nel Gruppo UniCredit. Il sistema che ne deriva è volto a realizzare l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all'esercizio dell'attività sindacale nel Gruppo UniCredit con i principi di effettiva rappresentatività e di certezza delle regole e le previsioni di cui all'Accordo Nazionale ABI del 25 novembre 2015.



DIRIGENTI SINDACALI DI LIVELLO AZIENDALE



Requisiti minimi costituzione RSA

In virtù della previsione dell'art. 35 Statuto dei lavoratori le disposizioni in tema di attività sindacale si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di 15 dipendenti. Tali disposizioni si applicano altresì alle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupino più di 15 dipendenti.

RSA nel settore del credito (Art. 15 Accordo 25/11/2015)

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono essere costituite presso ciascuna Unità Produttiva che occupi più di 15 dipendenti (*) da almeno 8 lavoratori iscritti (*) alla medesima Organizzazione Sindacale.

Concetto di Unità Produttiva nel settore del credito (Art. 24 Accordo 25/11/2015):

- a) la **direzione generale o centrale**;***
- b) il **centro contabile** (meccanografico od elettronico);
- c) il **complesso delle dipendenze** comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello **stesso comune**.

***** In UniCredit S.p.A. è esclusivamente MILANO**



nel settore del credito (Art. 15 Accordo 25/11/2015)

Ove nell'ambito di un'Azienda risultino costituite più RSA della medesima OS, le stesse rappresentanze possono costituire un proprio Organo di Coordinamento.

(*) in base all'art. 15 comma 1 dell'Accordo Nazionale ABI 25/11/2015 limitatamente a detti numeri minimi il calcolo viene effettuato considerando le unità intere.



O.S. nel cui ambito può costituirsi una RSA

Le RSA

affinché si applichi la normativa

devono essere costituite nell'ambito di

ASSOCIAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DI CONTRATTUALISTICA COLLETTIVA

"... le RSA, affinché si applichi la normativa, devono essere costituite nell'ambito delle associazioni Sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella Unità Produttiva" (Art. 19 St. Lav.)

CODICI
SIGLE SINDACALI
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

<i>FABI</i>	92
<i>FIRST CISL</i>	62
<i>FISAC CGIL</i>	94
<i>SINFUB</i>	40
<i>UGL</i>	95
<i>UILCA</i>	97
<i>UNISIN</i>	88



Dirigente RSA con diritto a permessi(cod. carica DRP)

I lavoratori componenti le RSA possono eleggere, nel loro ambito (quindi SOLO tra gli iscritti della RSA medesima operanti nell'Unità Produttiva), propri **DIRIGENTI** (altrimenti detti anche **SEGRETARI RSA**) con diritto a permessi:

I Dirigenti RSA con diritto a permessi possono essere:

1 dirigente per ciascuna RSA

nelle Unità Produttive **FINO A 200 DIPENDENTI** delle categorie per le quali la RSA è organizzata

1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna RSA

nelle Unità Prod. **CON PIU' DI 200 DIP. FINO A 3.000 DIP.** delle categorie per le quali la RSA è organizzata

1 dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per ciascuna RSA

nelle Unità Prod. che occupino **PIÙ DI 3.000 DIP. delle categorie per le quali la RSA è organizzata**
(per i primi 3.000 dipendenti continua a trovare applicazione il parametro di cui al punto precedente)

CODICE
CARICA SINDACALE
RSA
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

DRP - Dirigente RSA con diritto a



I permessi dei Dirigenti RSA (cod. permesso RAS)

I Dirigenti RSA per l'espletamento del loro mandato possono fruire dei seguenti permessi retribuiti RAS:

L'Accordo UniCredit in materia di libertà sindacali del 25/11/2015 prevede che

- Nelle Unità Produttive **FINO A 200 DIPENDENTI** delle categorie per le quali la RSA è organizzata:
1 ora all'anno, aumentabile - compatibilmente con le esigenze di servizio - **fino ad 1 ora e 15 minuti, per ogni dipendente** presente nell'unità produttiva
- Nelle Unità Produttive con **PIÙ DI 200 DIPENDENTI** delle categorie per le quali la RSA è organizzata:
8 ore mensili, aumentabili - compatibilmente con le esigenze di servizio - **fino ad 11 ore retribuite mensili**

L'art. 7 dell'Accordo UniCredit 11/5/2017, conferma la sussistenza di condizioni compatibili con il **riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti Rsa secondo le previsioni di miglior favore:**

pertanto

Nell'ambito del Gruppo UniCredit ai dirigenti RSA con diritto a permessi sono riconosciuti:

1 ora e 15 minuti annui retribuiti per ogni dipendente nelle u.p. che occupino sino a 200 dip.

Tali quantitativi sono "annuali": ove non utilizzati, in tutto o in parte, nel corso dell'anno solare, DECADONO

11 ore retribuite mensili nelle u.p. con più di 200 dip.

I quantitativi sono invece "mensili": ove non utilizzati, in tutto o in parte, nel corso del mese di riferimento, DECADONO

CODICE
PERMESSO
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

RAS - Permesso sindacale Dirigente
RSA



I permessi dei Dirigenti RSA (segue)

Calcolo ore permesso RAS nelle U.P. che occupino sino a 200 dipendenti

Tenuto conto di quanto detto nella pagina precedente, nelle U.P. che occupino sino a 200 dipendenti spetta a favore di ciascun dirigente delle RSA (con diritto a permessi)

un monte ore annuo di permessi che si calcola moltiplicando per 1,25 e quindici minuti

per ciascun dipendente dell'unità stessa

1,25 corrisponde
a un'ora e 15 minuti
espressi in centesimi

Es. Unità Produttiva di 100 dip (fte) = $100 \times 1,25 \text{ h} = 125 \text{ h}$

CIASCUN DIRIGENTE (di RSA regolarmente costituita)

dello stesso comune avrà diritto a 125 ore annue

Il fatto che nel corso dell'anno cambi il titolare della carica di RSA (sia in UP con meno di 200 dip, sia nelle UP con più di 200 dip) non può avere alcun effetto ai fini della dotazione dei permessi che deve restare immutata per tutto l'anno. Es. se per una rsa costituita sono previste 100 ore di permesso all'anno, e in corso d'anno cessa il dirigente rsa dalla carica dopo averne consumati 50, al dirigente subentrante spetteranno le residue 50.

In caso di costituzione di rsa in corso d'anno la spettanza annuale dei permessi va rapportata al minor periodo (es. costituzione il 10 luglio 2016, base annua $100 = 100/12 \times 6 = 50 \text{ ore}$).



Fac-simile lettera comunicazione costituzione RSA

(Struttura territorialmente competente del O.S.:
in linea di massima la struttura provinciale/comrensoriale)

....., data

Spett.le Società

...

In allegato Vi rimettiamo la lettera di costituzione della Rappresentanza Sindacale Aziendale della O.S. ... presso l'Unità Produttiva della Vs. Azienda.

Cogliamo nel contempo l'occasione per comunicarVi che Segretario della Rappresentanza Sindacale Aziendale è il collega che usufruirà di tutte le libertà sindacali ed i permessi previsti dalla vigente normativa.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA
DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

All. Verbale di costituzione RSA



Esempio verbale di costituzione RSA

Allegato

(Città), (data)

VERBALE DI COSTITUZIONE R.S.A.

In data ... in ...,
si sono riuniti i sottoelencati lavoratori per la costituzione della Rappresentanza Sindacale Aziendale ... (O.S.)

(NOMI e COGNOMI)

(FIRME)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IN FORMA LEGGIBILE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

E' stato nominato Segretario/a della R.S.A. (O.S.)... il Sig. ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.



Chiarimenti sulle comunicazioni di regolarizzazione/ costituzione RSA (ed eventuali variazioni successive)

La costituzione/regolarizzazione di una RSA (ovvero dell'OdC), va COMUNICATA, tramite la struttura territoriale competente dell'OS di appartenenza (per lo più la Segreteria Provinciale) ALL'HRBP COMPETENTE PER TERRITORIO, CHE A SUA VOLTA INVIA A ES-SSC MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA (R.R. o consegnata a mani) con le firme di non meno di 8 Lavoratori in servizio nell'Unità Produttiva

(nel caso dell'OdC, con le firme dei componenti la segreteria OdC, *Art.15 Accordo 25/11/2015*)

*La segnalazione **esplica i suoi effetti** dalla **data in cui risulta pervenuta** alla Direzione Aziendale la relativa lettera raccomandata*

Una volta ricevuta la raccomandata (r.r. o a mani), ES SSC verifica e condivide con HRBP i requisiti :

- il numero legale per la costituzione (U.P. con più di 15 dipendenti e le 8 firme dei dipendenti nel verbale di costituzione) **(conteggio per unità)**
- il fatto che i lavoratori indicati siano tutti iscritti alla sigla sindacale tramite la delega di devoluzione del contributo sindacale (o quantomeno che i lavoratori indicati non risultino iscritti ad altra sigla e non abbiano già sottoscritto la costituzione di RSA di altra sigla sindacale).

L'Accordo UniCredit del 11 maggio 2017 - ribadito che nel caso di MUTAMENTO DEL NOMINATIVO di dirigente RSA o di Segretari OdC, la segnalazione alla Direzione Aziendale deve avvenire con le medesime modalità previste per la prima costituzione - conferma la *disponibilità aziendale a considerare sufficiente anche la comunicazione di sostituzione effettuata dalla Segreteria Territoriale del Sindacato nel cui ambito la rappresentanza è costituita, purchè la comunicazione sia controfirmata dal Dirigente Rsa uscente.*

L'art. 15 dell'Accordo Nazionale ABI 25/11/2015 stabilisce che le RSA durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali - e comunque per un massimo di quattro anni - trascorso il quale deve essere rinnovata la comunicazione alle aziende.



Segretari del Coordinamento Territoriale di UniCredit S.p.A. (cod. carica SCT)

L'art.16 dell'Accordo Nazionale Abi sulle libertà sindacali del 25/11/2015 prevede che presso le Aziende con oltre 5.000 dipendenti caratterizzate da una struttura organizzativa particolarmente complessa e diffusamente distribuita sul territorio, venga demandato alle Parti aziendali che ne ravvisino la necessità la possibilità di costituire un coordinamento territoriale che accorpi funzioni in capo alle r.s.a. del territorio di competenza (ad es., per gli incontri semestrali di cui al CCNL, con riguardo al personale del territorio medesimo...")

In UniCredit S.p.A., in base all'Accordo 11 maggio 2017 (art. 6), viene rinnovata la sperimentazione relativa a specifici coordinamenti Territoriali a livello delle sette Region (introdotti con l'Accordo del 1° dicembre 2005)

*Il Coordinamento Territoriale continua ad avere la **piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento** sui temi:*

- *andamento organici (anche conseguenti ai piani di esodo)*
- *revisione dei processi organizzativi*
- *gestione domande part-time*
- *monitoraggio andamento lavoro straordinario*
- *andamento piani formativi (anche in relazione all'Accordo 9 dicembre 2015)*
- *sicurezza secondo le modalità previste nel Protocollo 2 febbraio 2012 e successive integrazioni*
- *altre tematiche che le parti convengano di demandare, ritenute di interesse alla dimensione territoriale*

Gli incontri semestrali si tengono a livello di Region

In via sperimentale nelle Direzioni organizzate su più regioni possono anche essere previsti nell'ambito dello stesso incontro specifici momenti di approfondimento per meglio rappresentare le diverse tematiche regionali.



Segretari del Coordinamento Territoriale – numero e partecipazione agli incontri

Il numero complessivo a livello nazionale dei Segretari del Coordinamento Territoriale è individuato come segue:

anno 2017 totale SCT **168** *(periodo di ultrattività durante il quale rimane in essere l'attuale numero)*

anno 2018 totale SCT **150** *(dal 2018 in poi le Segreterie delle OO.SS. comunicheranno la ripartizione del numero dei Coordinatori spettanti in funzione della rappresentatività al 31 dicembre dell'anno precedente sulle varie Region)*

anno 2019 totale SCT **139**

Il Portavoce è il referente di Sigla nell'ambito dei componenti del Coordinamento territoriale (di cui fa parte), al quale l'azienda si riferisce per le informative

Agli incontri con l'Hr Manager della Region potrà partecipare un numero massimo di Segretari del Coordinamento Territoriale come definito dalla Tabella

Fino al 31/12/2019 (*) in aggiunta ai Coordinatori Territoriali previsti (1 o 3) - può partecipare agli incontri anche un Segretario dell'OdC UniCredit S.p.A., purchè rsa nell'ambito della Region di riferimento

Tabella 6	N. componenti delegazione territoriale per la partecipazione agli incontri con la Region di UniCredit S.p.A
Rappresentatività oltre il 10%	3 (tra i quali il Portavoce)
oltre il 5% e sino al 10%	1 (+1 supplente)
sino al 5%	1 componente (fino al 31 dicembre 2018) (+1 supplente)

Nel caso in cui nel territorio della Region sia costituita un'unica RSA appartenente ad una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, un segretario della medesima può partecipare agli incontri tra lo HR Manager e i Coordinatori Territoriali.

(*) Quanto sopra – al pari delle altre previsioni dell'Accordo di Gruppo 11 maggio 2017 – vale sino al 31 dicembre 2018 per le sigle che con rappresentatività sino al 5%



Permessi Segretari del Coordinamento Territoriale (cod. permesso PCT)

In base all'Accordo di Gruppo del 11 maggio 2017 ai Segretari dei Coordinamenti Territoriali (compreso il Portavoce), per l'espletamento del relativo mandato (*in sostituzione dei permessi RSA e tenuto conto di quanto indicato a pag. 9 del presente documento*), vengono riconosciuti permessi retribuiti nella misura di **ore 25 mensili**
Decorrenza del riconoscimento delle 25 ore: dal mese di nomina.



Permessi sindacali aggiuntivi a carattere residuale (cod. permesso SAS)

Il Codice permesso "SAS"

identifica permessi sindacali retribuiti non rientranti nelle fattispecie illustrate nelle pagine che precedono (e pertanto aventi carattere residuale)

In particolare:

- permessi per la partecipazione agli incontri convocati dall'azienda, - gli incontri annuali/semestrali (artt. 12/13 del CCNL 31 marzo 2015);

In caso di incontro con l'azienda, i permessi retribuiti in questione abbracciano

SOLO IL TEMPO DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO TRA LE PARTI

(restando esclusi eventuali momenti preparatori o successivi a tali incontri che si pongono quale attività interna alle OO.SS. e richiedono pertanto la spendita di altri permessi retribuiti).

In relazione al giorno dell'incontro con l'Azienda viene riconosciuto il tempo viaggio necessario.

Si rammenta che le Sigle sindacali di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti ai suddetti incontri sostengono direttamente le relative spese viaggio, vitto e alloggio

Profilo operativo

Il sistema notifica al Responsabile la richiesta di permesso SAS. L'assenza rimane nello stato "assenza da approvare" sino alla approvazione del

Responsabile previa verifica dell'intervenuta presenza agli incontri con l'azienda, ecc. proveniente dalle strutture HR presso cui si sono tenuti gli incontri, ecc.

Nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato ad effettuare l'inserimento della assenze in Portale, in via assolutamente residuale può rivolgersi al

Responsabile (cui invierà il modulo riportato a pag.34)



Foglio firme incontri sindacali (cod. permesso SAS)

In occasione di ogni incontro con l'Azienda (sia a livello nazionale che territoriale) dal 13 febbraio 2014 viene adottato un foglio firme che renda coerente la fruizione Sas con gli incontri aziendali

Qui di seguito il fac-simile da utilizzare in relazione all'attuale composizione dei tavoli a livello di settore

Incontro sindacale del.....													
Fabi		First Cisl		Fisac		Sinfub		Ugl Credito		Uica		Unisin	
Nominativo	Firma	Nominativo	Firma	Nominativo	Firma	Nominativo	Firma	Nominativo	Firma	Nominativo	Firma	Nominativo	Firma



Permessi sindacali aggiuntivi a carattere residuale (cod. permesso ROC)

Il Codice permesso "ROC"

identifica i **permessi per la partecipazione delle RSA/OdC (con diritto a permessi)** alle **riunioni dell'OdC** consentiti nella misura di 3 giorni all'anno (2 giorni all'anno nel caso di aziende che operino nell'ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe)

in tal caso l'OdC invia preventivamente alla Direzione dell'Azienda una lettera indicante i 3 gg in cui si terrà detta riunione.

Profilo operativo

Il codice ROC prevede la stampa del modulo di accompagnamento ed il successivo inoltro a ES SSC per l'inserimento in metamorfosi del giustificativo ricevuto



Permessi sindacali aggiuntivi per controllo del lavoro straordinario (cod. PLS)

In base all'art. 12 l'Accordo di Gruppo del 11 maggio 2017 conferma la previsione introdotta nell'accordo del 2011, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo nazionale Abi del 25 novembre 2015 ai fini del controllo del lavoro straordinario

Sono legittimati:

- tutti i dirigenti Rsa
- nei comuni con più di 1000 dipendenti
(per UniCredit S.p.A: Milano, Roma, Torino, Bologna, Verona, Palermo.
per UBIS: Milano, Roma)

viene riconosciuta una specifica dotazione di permessi retribuiti pari a 3 ore mensili per ogni Dirigente Rsa nel solo caso di effettuazione delle funzioni di controllo dei tabulati di cui all'art. 106 comma 13 del CCNL 31 marzo 2015, presso i locali aziendali e sulla base delle turnazioni tra tutte le sigle presenti sulla piazza, indipendentemente dall'assetto dei tavoli sindacali (quindi tra tutte le 7 OO.SS., anche nel caso di eventuali tavoli separati)

Iter operativo:

- le OO.SS. comunicano congiuntamente alla Region nel cui ambito è situata l'unità produttiva con più di 1000 dipendenti le turnazioni per il controllo straordinario.
- la Region provvede a inviare tale comunicazione a ES SSC che verifica la sussistenza dei requisiti di legittimazione in capo ai sindacalisti designati alla fruizione del Cod. PLS
- l'assenza, inserita dal sindacalista che effettua il controllo straordinari, deve essere confermata dall'HRBP presso cui il controllo è stato effettuato. Successivamente (al pari di quanto previsto per l'assenza Roc, cfr in calce slide 19), seguirà modulo di accompagnamento a ES SSC.

I tabulati previsti dal CCNL vigente vengono inviati da ES SSC in forma elettronica agli indirizzi e-mail segnalatici delle Segreterie Territoriali



Permessi sindacali per congressi e convegni (cod. permesso ASI)

I dirigenti delle RSA, in quanto tali, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno (**Art. 17 Accordo 25/11/2015**)

CODICE
PERMESSO
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE



ASI - Permessi sindacali per congressi e convegni

Sotto il profilo operativo le richieste di tale permesso non possono avvenire tramite Portale, ma deve essere presentata per iscritto al proprio Responsabile



Segretari Organi di Coordinamento (cod. carica OCP)

Nelle aziende in cui
vi siano due o più RSA della stessa OS
può essere costituito
un **Organo di Coordinamento**

I Segretari dell'Organo di Coordinamento
sono individuati tra i DIRIGENTI RSA (con diritto a permessi)
e l'ammontare di permessi
riconosciuto ai Segretari dell'Organo di Coordinamento
va a SOSTITUIRE TOTALMENTE
il numero di permessi loro spettanti
in qualità di Dirigenti RSA/Segretari del Coordinamento Territoriale


CODICE
CARICA SINDACALE
ODC
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

OCP - Segretario OdC con diritto a permessi



Permessi Organi di Coordinamento (cod. permesso ODC)

Ai dirigenti preposti alle Segreterie degli OdC sono concessi per l'espletamento del loro mandato – IN SOSTITUZIONE dei permessi riconosciuti quali dirigenti di RSA/Coordinamenti Territoriali – PERMESSI RETRIBUITI nei limiti che seguono (Art.17 Accordo 25/11/2015):



I quantitativi sono "mensili".

Ove non utilizzati, in tutto o in parte, nel mese di riferimento, **DECADONO**

CODICE
PERMESSO
SINDACALE ODC
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

ODC - Permessi Segretari OdC



Segretari temporanei dell'OdC senza diritto a permesso (cod. carica OCS)

In base all'art. 4 dell'Accordo di Gruppo 11 maggio 2017, dal 1° aprile 2017 ciascuna Segreteria Nazionale può segnalare - oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti in base all'Accordo ABI del 25 novembre 2015 - ulteriori Segretari temporanei dell'Organo di Coordinamento facenti parte del personale di UniCredit S.p.A. aventi la qualifica di Dirigente RSA, nei limiti numerici della rispettiva Delegazione di Gruppo (con riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre 2016)

Presso Ubis le Segreterie Nazionali possono segnalare, oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti ai sensi dell'Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015, ulteriori nominativi quali Segretari Temporanei dell'Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del personale dell'azienda medesima ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore - che possono partecipare in via transitoria agli incontri tra l'OdC e la Direzione Aziendale (con riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre 2016)

Tabella 2	UniCredit n. Segr OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 25.11.2015	n. Segr OdC senza diritto a permessi (fino al 31 dicembre 2019)
Rappresentatività oltre il 20%	3	4
oltre il 10% e sino al 20%	3	3
oltre il 5% e sino al 10%	3	2
sino al 5%	3 (fino al 31 dicembre 2018)	0
Tabella 3	Ubis n. Segr OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 25.11.2015	n° Segr OdC senza diritto a permessi
Rappresentatività oltre il 15%	3	1 (+1 per incontro annuale e eventuali rilevanti ristrutturazioni)
oltre il 10% e sino al 15%	3	1
oltre il 5% e sino al 10%	3	0
sino al 5%	3 (fino al 31 dicembre 2018)	0

**CODICE
CARICA SINDACALE
ODC SENZA DIRITTO
A PERMESSI
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE**

OCS - Segretario OdC senza diritto a permessi



Distacco a tempo pieno dei Segretari OdC (cod. carica OCF)

L'Accordo Nazionale ABI del 25 novembre 2015 (art. 19) prevede che *NEI GRUPPI BANCARI con più di 3.500 dipendenti*, le OO.SS. (che abbiano costituito almeno un OdC presso una Azienda del Gruppo) possano

DISTACCARE ANNUALMENTE A TEMPO PIENO

SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO nel rispetto della tabella accanto:

DISTACCHI A TEMPO PIENO DEI SEGRETARI DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO PER CIASCUN GRUPPO			
Numero dipendenti del gruppo	Livelli di rappresentatività		
	3 – 5%	oltre 5% e fino al 10%	oltre il 10%
da 3.500 a 7.000	0	0	1
da 7.001 a 10.000	0	1	2
da 10.001 a 20.000	0	2	3
da 20.001 a 35.000	1	2	4
oltre 35.000	1	2	5

Secondo l'Accordo UniCredit 11 maggio 2017 a ciascuna OO.SS. è riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno - in temporanea deroga a quanto definito dall'Accordo Nazionale ABI del 25/11/2015) – **un numero aggiuntivo di Segretari degli Organi di Coordinamento** distaccati a tempo pieno **o in alternativa di un monte ore annuo** da ripartire fra un numero prefissato di dirigenti sindacali individuati nei termini di cui alla Tabella riportata a lato (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente)

Tabella 1	Coordinatore Segretari Odc distaccati a tempo pieno aggiuntivi ex Accordo UniCredit sino al 31.12.2019	in alternativa monte ore annue 850	in alternativa a monte ore annue 580	Segretari Odc distaccati a tempo pieno aggiuntivi ex Accordo UniCredit	in alternativa a monte ore annue 850	in alternativa a monte ore annue 580
Rappresentatività oltre il 20%	1	2	3	1 (fino al 31/12/2019)	2	3
oltre il 10% e sino al 20%	1	2	3	1 (fino al 31/12/2018)	2	3
oltre il 5% e sino al 10%	0	0	0	1 (fino al 31/12/2017)	0	0

Per l'anno 2017 spettanza del monte ore pari a 9/12mi

CODICE PERMESSI SINDACALI OdC in distacco/franchigia

IN SISTEMA INFORMATICO DEL PERSONALE

PCF - Permessi OdC in distacco/franchigia

SAS - (in caso di fruizione monte ore annuo)



Delegazione di Gruppo

Secondo quanto stabilito dall'art. 25 dell' Accordo Abi del 25 novembre 2015, possono far parte della **DELEGAZIONE SINDACALE di Gruppo** dirigenti sindacali dipendenti da aziende del gruppo determinati in ragione di 7 componenti moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che abbiano costituito, ciascuna, almeno 1 organo di coordinamento presso aziende del gruppo.

Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le Organizzazioni Sindacali con i seguenti criteri:

- 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra;
- ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra – nel limite massimo di 8 – in proporzione alla rispettiva rappresentatività nel gruppo (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).

Ai fini di cui sopra si tiene conto dei criteri di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 19 Accordo Abi 25/11/2015.

Detta delegazione è integrata da un **Segretario nazionale per ciascuna Sigla**

In via assolutamente eccezionale, per gli incontri tra Capogruppo e la Delegazione di Gruppo viene riconosciuta quale permesso senza cedola (cod. SAS) l'intera giornata in cui si tiene l'incontro.



Trasferimento dei dirigenti delle RSA

Il trasferimento dall'Unità Produttiva dei Dirigenti RSA può essere disposto SOLO PREVIO NULLA OSTA scritto dell'O.S. di appartenenza (Art. 22 St. Lav.)

Organizzazione Sindacale

Città, data

La scrivente O.S. dichiara che nulla osta al trasferimento del Dirigente da(up) a(up) , a decorrere dal, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.

*.....
(Struttura territorialmente competente,
per lo più Segreteria Provinciale)*

Esempio Nulla-osta



DIRIGENTI SINDACALI DI LIVELLO TERRITORIALE



Premessa

I lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali (nazionali/regionali/provinciali o dei cd "comprensori")
delle OO.SS. firmatarie di contrattualistica collettiva
hanno DIRITTO DI FRUIRE,
PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO E DI OGNI ATTIVITÀ CONNESSA,
di PERMESSI RETRIBUITI "CEDOLARI" (cd "cedole")

L'ABI **STAMPA E CONSEGNA** ALLE SEGRETERIE NAZIONALI
UN NUMERO DI **CEDOLE ORARIE DI PERMESSO RETRIBUITO**
PARI AL NUMERO COMPLESSIVO DELLE ORE ANNUALMENTE SPETTANTI

IL NUMERO DELLE ORE SPETTANTI E' CORRELATO
AL NUMERO DI LAVORATORI DEL SETTORE ISCRITTI ALLE OO.SS. medesime
al 30 SETTEMBRE dell'anno precedente la decorrenza di ogni anno

(le deleghe rilasciate da lavoratori ad orario inferiore a quello intero vengono computate come unità intere)

Le aziende
comunicano
alle segreterie nazionali,
su loro richiesta,
tramite l'ABI,
il numero delle deleghe
entro il 15 ottobre

IL DIRIGENTE SINDACALE CHE UTILIZZA PERMESSI A CEDOLA, a differenza del dirigente RSA/OdC
PUO' RISULTARE ASSENTE PER UN MONTE ORE NON PREVENTIVAMENTE DETERMINABILE PER FARE
QUESTO PERO' IL DIRIGENTE TERRITORIALE (NAZ., REG. O PROV.) CHE VUOLE USUFRUIRE DI UN
PERMESSO "A CEDOLA"
DEVE CORRISPONDERE – secondo determinate modalità – TANTE CEDOLE QUANTE SONO LE ORE DI
PERMESSO UTILIZZATE.



Cedole anno 2017

ABI ha provveduto - con lettera del 19 dicembre 2016 a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali le cedole orarie di permesso per l'anno 2017 determinate in esito alla "conta" del numero complessivo delle deleghe rilasciate dai lavoratori per l'esazione dei contributi sindacali alla data del 30 settembre 2016.

Le predette cedole 2017, di colore bianco con il logo ABI in bordeaux sono spendibili su tutto il territorio nazionale e recano la dicitura "cedola unica", oltre all'indicazione del sindacato competente ed alla numerazione progressiva.

I moduli cartacei sono trattati con inchiostro fluorescente in modo da far comparire, con l'ausilio della "lampada di Wood", il logo ABI in colore giallo, a 45° su ciascuna cedola.

Ciascuna delle cedole orarie è


- frazionabile in ragione di 15 minuti;
- numerata, per ogni OS, progressivamente

**CEDOLA
2017**

Arretrato ABI (15 settembre 2017) Permessi rilasciati (15 minuti) Utilizzabili dal 1.1 al 31.12.2017 JA CEDOLA UNICA 100017	Arretrato ABI (31 dicembre 2017) Permessi rilasciati (15 minuti) Utilizzabili dal 1.1 al 31.12.2017 KB CEDOLA UNICA 100018
Arretrato ABI (31 gennaio 2018) Permessi rilasciati (15 minuti) Utilizzabili dal 1.1 al 31.02.2017 JC CEDOLA UNICA 100017	Arretrato ABI (31 dicembre 2017) Permessi rilasciati (15 minuti) Utilizzabili dal 1.1 al 31.12.2017 KD CEDOLA UNICA 100017



Modalità di fruizione dei permessi a cedola



LA DURATA DEI PERMESSI

NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 1 ORA.

LE FRAZIONI ECCEDENTI NON POSSONO ESSERE INFERIORI AI 15 MINUTI.

Note

In base all'Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015 (che peraltro conferma previsioni degli accordi precedenti),

qualora i permessi siano richiesti :

- per un orario di inizio dell'assenza situato entro l'ora dall'inizio dell'orario di lavoro (antimeridiano o pomeridiano) dell'interessato,*
- ovvero abbiano termine entro l'ora prima della fine dell'orario di lavoro (antimeridiano o pomeridiano) dell'interessato medesimo,*

agli effetti del calcolo delle cedole da consegnare si fa comunque riferimento, rispettivamente, all'inizio e al termine dell'orario giornaliero di lavoro (antimeridiano o pomeridiano) (si tratterebbe di presenze in servizio non effettivamente utilizzabili dall'azienda).

Sempre in base all'Accordo del 25 novembre 2015 (che peraltro conferma previsioni degli accordi precedenti),

qualora la durata del permesso sia superiore a 3/5 dell'orario antimeridiano, ovvero a 3/5 dell'orario pomeridiano, il permesso stesso si intende comunque riferito all'intera durata dell'orario antimeridiano o pomeridiano.

Nei casi in cui la distribuzione dell'orario di lavoro non preveda l'effettuazione dell'intervallo meridiano, qualora la durata del permesso sia superiore a 3/5 dell'orario giornaliero, il permesso stesso si intende comunque riferito all'intera durata dell'orario giornaliero medesimo.

I permessi eccedenti il quarto d'ora sono arrotondati per eccesso al quarto d'ora superiore in caso di superamento dei 7 minuti.



Segnalazioni elenco destinatari “permessi territoriali” Anagrafica Dirigenti

Entro il mese di dicembre dell’anno precedente quello di pertinenza, le Segreterie Nazionali segnalano ad ABI L'ELENCO DEI DESTINATARI DEI PERMESSI TERRITORIALI (ovvero i nominativi che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali).

Note:

Le **variazioni** che intervengono in corso d’anno

devono essere segnalate invece **a cura dell’organo esecutivo statutariamente previsto, a livello nazionale, regionale o provinciale (o di struttura periferica)** dell’OS di appartenenza.

Ai sensi dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 25/11/2015 le informazioni in argomento **confluiscono esclusivamente in ABI** la quale provvede al relativo aggiornamento dei dati nel **Programma E-cedole**

Le citate segnalazioni annuali ***evidenziano:***

- ***la carica nazionale, regionale o provinciale (o di altra struttura territoriale – comprensoriale - sostitutiva di quella provinciale) rivestita dagli interessati***
- ***nominativi eventualmente designati ad usufruire in via continuativa dei permessi cedolari, anche qualora si tratti di assenze parziali dal servizio.***

per le chiusure di vecchie cariche si fa riferimento al 31/12 dell’anno precedente

per le aperture di nuove cariche si fa riferimento al 1/1 dell’anno di riferimento



Segnalazioni elenco destinatari permessi territoriali - segue

CODICI
SIGLE SINDACALI
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

FABI		92
FIRST CISL	62	
FISAC CGIL	94	
SINFUB		40
UGL		95
UILCA		97
UNISIN		88

CODICI
CARICHE SINDACALI
TERRITORIALI
IN SISTEMA INFORMATICO
DEL PERSONALE

DN *Dirigente Nazionale*
DP *Dirigente Provinciale (*)*
DR *Dirigente Regionale*

() si utilizza il codice DP anche per l'eventuale segnalazione "Dirigente territoriale" ovvero "Dirigente comprensoriale"*


Note

PS Cod. metamorfosi Dirigenti che **NON fruiscono** di permessi cedolari **in via continuativa**

PC Cod. metamorfosi Dirigenti destinati ad **usufruire di permessi cedolari in via continuativa**



Richiesta permesso sindacale



Il Dirigente Sindacale che intende fruire di permesso retribuito é tenuto a **comunicarlo** all'azienda **tramite il Portale**

La richiesta di permessi per incarichi territoriali tramite Portale non fa venir meno la regola generale (Circ. ABI 23/2004) della preventiva validazione dell'utilizzo di permessi cedolari da parte di un componente dell'organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura sindacale di appartenenza: pertanto il richiedente ne deve essere in possesso al fine di esibirla - in caso di richiesta - della Direzione Aziendale.

Solo nel caso in cui il dipendente sia impossibilitato ad effettuare l'inserimento della assenza in Portale, può rivolgersi al suo Responsabile (cui invierà il seguente modulo), che inserirà l'assenza in procedura, nei termini previsti. Decorso tale termine (20 giorni), il Responsabile invierà la richiesta a ES SSC, tramite HRWeb Ticket, che provvederà all'inserimento/variazione **senza inoltro del**

cartaceo

(Città, data)

.....

(Al superiore gerarchico diretto)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) matricola

in servizio presso (filiale/ agenzia/sportello/ufficio)

comunica che per l'espletamento del mandato di Dirigente (carica sindacale cui si riferisce il permesso)

si assenterà dal servizio fruendo di (contrassegnare con una X):

**5 PERMESSI SINDACALI PER INCARICHI TERRITORIALI provinciali/regionali/nazionali
(cod. PSP - preavviso 1 giornata lavorativa)****

5 PERMESSO RSA (cod. RSA - preavviso 24 ore lavorative)

5 PERMESSO RSA AGGIUNTIVO (cod. SAS - preavviso 24 ore lavorative)

5 PERMESSO CONTR. LAVORO STRAORD. (cod. PLS - preavviso 24 ore lavorative)

5 PERMESSO ORGANO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE (cod. PCT - preavviso 24 ore lavorative)

5 PERMESSO ORGANO DI COORDINAMENTO (cod. ODC - preavviso 24 ore lavorative)

•

•

dal giorno..... dalle ore

al giorno..... alle ore

.....
(firma del dirigente richiedente il permesso)

**** Per questi permessi la richiesta deve essere validata tramite firma di un componente l'organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura di appartenenza (Circ. ABI 23/2004)**

.....

(visto O.S.)



Preavviso di richiesta di permesso "cedolare"

La richiesta di permesso cedolare avviene con un **preavviso di massima di una giornata lavorativa**

Note

Per mera completezza espositiva, l'Accordo Abi del 25 novembre 2015 più precisamente prevede si possano verificare le seguenti situazioni:

A

Ove si tratti di nominativi segnalati annualmente dalle Segreterie Nazionali (cfr. pag. 34) come

destinati ad usufruire di permessi cedolari in via NON continuativa,

i singoli interessati devono comunicare

per iscritto all'azienda la loro assenza

ogni qualvolta questa si realizzi, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa, specificando la prevedibile durata dell'assenza stessa

B1

Ove si tratti di nominativi segnalati annualmente dalle Segreterie Nazionali (cfr. pag. 34) come

destinati ad usufruire in via continuativa dei permessi

e che non abbiano preventivamente e per iscritto reso noto all'azienda cadenze e durata delle assenze senza alcuna specificazione

i singoli interessati devono comunicare

per iscritto all'azienda la loro assenza

ogni qualvolta questa si realizzi, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa, specificando la prevedibile durata dell'assenza stessa

B2

I nominativi segnalati annualmente dalle Segreterie Nazionali (cfr. pag. 34) come destinati ad usufruire in via continuativa dei permessi

devono preventivamente e per iscritto rendere noto all'azienda cadenze e durata delle assenze (*es.: tutti i pomeriggi, a giorni alterni, a settimane alterne, i primi due giorni di ogni settimana, ecc.*) che si verificheranno sistematicamente per un certo periodo di tempo.

L'interessato stesso è esonerato, per il periodo corrispondente, dal preavviso scritto

La segnalazione, preventiva e per iscritto, deve essere presentata con cadenza settimanale, bisettimanale oppure mensile al proprio Responsabile Diretto, specificando la tipologia dei permessi

In tale ipotesi, ove per il lavoratore interessato si presenti la necessità di assentarsi in un periodo diverso da quelli programmati e resi noti all'azienda, il lavoratore deve preavvertire l'azienda nei termini consueti, specificando la durata dell'assenza e fermo restando l'obbligo di consegna delle cedole orarie corrispondenti entro i primi cinque giorni del mese successivo;

Allo stesso modo il lavoratore deve preavvertire, ove possibile, di volta in volta, l'azienda per il caso in cui egli non ritenga di usufruire di permessi già programmati e preannunciati all'azienda stessa: in tal caso, ovviamente, non devono essere consegnate le cedole orarie corrispondenti al periodo di assenza non più usufruita.



Consegna cedole

Nel Gruppo UniCredit, le **cedole devono essere consegnate entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di pertinenza** all' HRBP competente (o altra struttura indicata dall'azienda) che, dopo avere rilasciato ricevuta, le invierà a ES SSC.

(*) **Bozza ricevuta di avvenuta consegna cedole:**

O.S. -----

Si allega alla presente n° ore in cedole (dal n° al n°) fruite dal Dirigente Sindacale matr....., per il periodo dal al

Firma del Dirigente Sindacale

Firma per ricevuta

Le cedole **consegnate** vengono **annullate**.

Le cedole eventualmente **non utilizzate** nel corso dell'anno di pertinenza **non possono essere utilizzate negli anni successivi**.

E' CONSENTITO L'UTILIZZO DEI PERMESSI A CEDOLA NON FRUITI NEL CORSO DELL'ANNO DI COMPETENZA, ENTRO IL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO

A CONDIZIONE CHE SIA STATA RISCONTRATA (AZIENDA PER AZIENDA) LA REGOLARITÀ NELLA CONSEGNA DELLE CEDOLE NEL CORSO DELL'ANNO.

- **"assenza approvata"** (o dizione simile), dopo l'avvenuto inserimento da parte del richiedente e prima della conferma da parte di ES SSC;
- **"situazione giustificativi permessi"** (o dizione simile), in attesa dell'arrivo dei documenti evidenza dei permessi non coperti da cedola.

Dopo la rilevazione dell'arrivo documenti da parte di HR SSC, l'evidenza non apparirà più.

Per mera completezza espositiva, l'Accordo ABI 25/11/2015, in relazione alle situazioni indicate nella pagina precedente, prevederebbe quanto segue:

A

I soggetti **segnalati non in via continuativa** devono **CONSEGNARE** le cedole orarie relative ai permessi usufruiti nel mese non oltre **le 48 ore dal rientro**

B 1

I soggetti **segnalati in via continuativa** **con** o **senza** specificazione della cadenza possono **CONSEGNARE** le cedole orarie relative ai permessi usufruiti **nel mese, entro i primi 5 giorni del mese successivo** a quello di pertinenza.

B 2



Codici permessi cedolari (cod. permesso PSP)

Tenuto conto del fatto che nel settore bancario attualmente viene adottata la cd **CEDOLA UNICA**, si utilizza di fatto il solo codice PSP
(non assumendo alcun rilievo specificare l'incarico territoriale per cui viene richiesto il permesso)

Note

Per mera completezza espositiva, i codici sono i seguenti:

Permessi Sindacali Provinciali (cod. PSP):

permesso sindacale per Dirigente Provinciale (o "comprensoriale")

Permessi Sindacali Regionali (cod. PSR):

permesso sindacale per Dirigente Regionale

Permessi Sindacali Nazionali (cod. PSN):

permesso sindacale per Dirigente Nazionale



Permessi non retribuiti - Aspettativa

Possono essere anche concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio,

PERMESSI NON RETRIBUITI (cod. Asi)

La relativa richiesta va rivolta alla direzione aziendale competente, tramite il competente organo esecutivo statutariamente previsto a livello nazionale o regionale o provinciale (o di struttura periferica territoriale delle OOSS di appartenenza)

con un **preavviso di almeno 1 giornata lavorativa**

la **comunicazione** deve essere **effettuata** da un **componente l'organo esecutivo** territorialmente competente:

*in questo modo l'azienda raggiunge l'obiettivo della **garanzia della effettiva utilizzazione** del permesso per l'espletamento del mandato sindacale.*

Il lavoratore può altresì a richiesta essere collocato in

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA anche per tutta la durata del mandato

ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.20 maggio 1970, n.300

“Aspettativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”

(cod. AFP)

Assenze sindacali non retribuite (cod. ASI) – Aspettativa non retribuita (cod. AFP)

Permessi sindacali non retribuiti possono essere richiesti da Dirigenti RSA e Dirigenti territoriali.



Permessi sindacali per congressi (cod. permesso PSC)

PERMESSI CON CEDOLA PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI SINDACALI NAZIONALI O PERIFERICI, CONCEDIBILI ANCHE A DELEGATI NORMALMENTE PRIVI DI DIRITTO A CEDOLE (RSA-ISCRITTI) I QUALI, IN TALE OCCASIONE, DOVRANNO CONSEGNARE IL CORRISPONDENTE NUMERO DELLE STESSE.

(Accordo ABI 25/11/2015 – Protocollo Aggiuntivo n° 1).

La richiesta dei permessi per i delegati ai congressi dovrà effettuarsi, almeno dieci giorni lavorativi prima, dai competenti sindacati territoriali o segreterie nazionali, nei confronti delle aziende interessate. A cura della segreteria nazionale dell'organizzazione interessata va trasmesso tempestivamente, per conoscenza, un riepilogo delle richieste relative ai congressi nazionali all'ABI.

Ciascuna organizzazione sindacale destinataria del presente accordo può disporre che, ai fini dei permessi per i delegati al proprio congresso nazionale, vengano destinate, oltreché le cedole dell'anno di pertinenza, quote parti del monte ore cedole degli altri anni ricompresi nel triennio (per i congressi nazionali triennali) o quadriennio (per i congressi nazionali quadriennali) in cui si tiene il congresso nazionale medesimo.

Laddove il congresso nazionale venga differito ad anno diverso da quello già previsto da ciascuna organizzazione sindacale, le cedole di permesso a tal fine accantonate resteranno utilizzabili per il congresso da tenersi in tale nuova data.

Le Parti chiariscono che l'accantonamento delle cedole di cui al presente Protocollo aggiuntivo n° 1 – considerata l'eccezionale situazione venutasi a creare negli anni passati – potrà essere richiesto, da ciascuna organizzazione sindacale stipulante, anche con riferimento ai 3 anni successivi a quello di effettuazione del congresso nazionale.

QUESTA DISPOSIZIONE NON INCIDE SULLE AZIENDE, IN QUANTO ATIENE ALLA CONTABILIZZAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE ED A CURA DI ABI, DEGLI ACCANTONAMENTI DEI PERMESSI AI FINI DEI CONGRESSI NAZIONALI



Monitoraggio mensile agibilità sindacali

L'art. 13 dell' Accordo di Gruppo del 11 maggio 2017, prevede che mensilmente (tramite Trade Union Relations):

- venga inviata una mail al Referente di Gruppo con la situazione dettagliata delle ore di permesso cedolari usufruite dalla sua sigla nel Gruppo UniCredit;
- e al singolo dirigente sindacale il dettaglio delle assenze sindacali a cedola e relativa copertura.

nota: appena disponibile verranno inseriti la spettanza e i nominativi dei fruitori del monte ore annuo stabilito in luogo del distacco in franchigia



Correttezza e buona fede

Qualsiasi assenza
dalla postazione di lavoro
effettuata per l'espletamento
dell'attività sindacale

deve essere preceduta dalla
comunicazione del preavviso,
**E COMUNQUE VA
IMPUTATA A PERMESSO SINDACALE**
e comporta, ove si tratti di permessi
cedolari,
la consegna delle relative cedole.

*“La dotazione di permessi ha
CARATTERE ONNICOMPRESIVO
rispetto a qualsiasi sospensione dal
lavoro da parte del dirigente sindacale
derivante dall'espletamento del
mandato e di ogni attività connessa,
anche all'interno dei luoghi di lavoro”*

(Circ. ABI 23/2004)

*“...anche se esercitati per esigenze
confederali e/o nell'ambito di organismi
collegiali nei quali sia prevista la
presenza, elettiva o di nomina, di
rappresentanti dei lavoratori”*

*(Introduzione Cap. II dell' Accordo ABI in materia
di libertà sindacali del 25/11/2015)*



Posta elettronica

Da parte aziendale si è provveduto ad inviare alle OO.SS. apposita lettera nella quale vengono precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica.

(utilizzando il seguente link: <https://ras.extranet.unicredit.eu>)

Milano, 11 maggio 2017

Accesso extranet al Portale UniCredit e utilizzo della posta elettronica

Con la presente, facendo seguito a quanto già avveniva in coerenza con le previsioni contenute nelle intese in tema di agibilità sindacali del 28 maggio 2009, 10 marzo 2011, 13 febbraio 2014, anche per tutto il periodo del Piano di Trasformazione 2019 (sino al 31 dicembre 2019), confermiamo la possibilità di accedere al Portale di Gruppo anche per il tramite dell'applicativo extranet.

Attraverso tale funzionalità è possibile utilizzare le diverse sezioni del Portale, consultare circolari, comunicazioni, ordini di servizio/manuali pubblicati dall'azienda di appartenenza, nonché fruire delle funzionalità della posta elettronica.

In merito, si ribadisce che la posta elettronica (sia interna che esterna) può essere utilizzata esclusivamente per comunicazioni tra strutture sindacali e con l'azienda, non invece per l'invio di comunicazioni agli iscritti/dipendenti, utilizzo quest'ultimo non consentito che come tale può quindi determinare conseguenze anche sul piano disciplinare.

Distinti saluti.

Distinti saluti.

UNICREDIT

*Nell'ambito dell'Accordo del 11 maggio 2017 si è altresì previsto che le Parti, in relazione alle previsioni di cui all'art. 25 dello Stat. Lav., valuteranno con un'apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della **bacheca informatica**.*



Rappresentanti Lavoratori Sicurezza

- **Con l'Accordo del 11 maggio 2017, si sono definite le intese sull'istituzione dei nuovi Rls di gruppo, secondo i termini dell'Accordo di settore del 4 febbraio 2016 e le previsioni del DL 81;**
- **i nuovi RLS avranno una competenza territoriale a livello di singola Regione geografica, trasversale su tutte le aziende del Gruppo (ad eccezione di Fineco che avrà 2 RLS esclusivi);**
- **dal 2018 verrà istituita in via sperimentale la cd "Specifica componente di Gruppo", con compito di coordinamento degli RLS;**
- **nei prossimi mesi le OOSS dovranno elaborare il regolamento elettorale per arrivare all'elezione dei nuovi RLS dal 1.1.2018.**



Rappresentanti Lavoratori Sicurezza – determinazione e distribuzione territoriale

In base all'Accordo ABI 4 febbraio 2016 il numero dei R.L.S. nel Gruppo UniCredit sarebbe di 66:

- 61 (applicando il criterio di 1 R.L.S. ogni 800 lavoratori del Gruppo in forza al 31 dicembre 2016)
- 5 (in aggiunta secondo le previsioni dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo ABI 4 febbraio 2016)

Al fine di garantire un'equa distribuzione sul territorio nazionale del numero dei R.L.S. viene condiviso l'adeguamento del numero complessivo a 70 (più 2 per Fineco) nonché la loro distribuzione in relazione all'articolazione organizzativa in Region, al numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2016, e in rapporto al numero dei siti presenti nei vari territori di competenza

Decorrenza 1.1.2018:
fino a quella data rimarranno in carica gli attuali

Rls	Regione	Numero R.L.S.
	PIEMONTE	7
	VALLE D'AOSTA	1
	LIGURIA	1
Totale Region	Nord Ovest	9
	LOMBARDIA	16
Totale Region	Lombardia	16
	FRIULI VENEZIA GIULIA	2
	VENETO	6
	TRENTINO ALTO ADIGE	1
Totale Region	Nord Est	9
	EMILIA ROMAGNA	7
	TOSCANA	2
	UMBRIA	1
	MARCHE	1
Totale Region	Centro Nord	11
	LAZIO	9
	ABRUZZO	1
	MOLISE	1
	SARDEGNA	1
Totale Region	Centro	12
	BASILICATA	1
	CALABRIA	1
	CAMPANIA	3
	PUGLIA	2
Totale Region	Sud	7
Totale Region	Sicilia	6
	Totale	70 (*)

(*) presso la Società Fineco è costituito un apposito Servizio Prevenzione e Protezione. Verranno nominati due R.L.S. (ulteriori rispetto a quelli di cui alla Tabella) aventi competenza esclusiva per le strutture della Società, uno per quelle site nella piazza di Milano, l'altro per quelle site nella piazza di Reggio Emilia.



Vengono individuati tra i R.L.S. di Gruppo **14 membri** che formeranno la "Specifica componente R.L.S" che coordinerà l'attività dell'intera rappresentanza, nella preparazione e nello svolgimento degli incontri periodici con il Gruppo/Azienda, cui parteciperanno tutti i R.L.S. di Gruppo.

Per rendere maggiormente efficaci le attività di consultazione previste dall'art. 50 del D.Lgs 81 e alle lettere b), c) e d) i componenti del Coordinamento R.L.S. si confronteranno con tutti i R.L.S. preventivamente e successivamente agli eventuali incontri con il Gruppo/Azienda

Tutti i R.L.S. non facenti parte del Coordinamento R.L.S. potranno assistere a detti incontri tramite idoneo collegamento audio/video.

Qualora le consultazioni previste riguardino solo ambiti territoriali individuati queste verranno svolte con tutti i R.L.S. competenti per il territorio interessato.

Il Coordinamento R.L.S. parteciperà anche ad eventuali ulteriori incontri che si dovessero rendere necessari nel corso dell'anno; gli esiti degli incontri verranno comunicati a ciascun R.L.S., d'intesa tra Gruppo e Coordinamento R.L.S..

I membri del Coordinamento R.L.S. saranno individuati - garantendo la presenza di R.L.S. di tutte le Region - entro il mese di gennaio di ogni anno mediante designazione effettuata da tutti i R.L.S. di Gruppo (o successivamente alla predetta scadenza, con lettera congiunta da parte dei Coordinatori di Gruppo delle OO.SS.).

La sperimentazione prevista al presente articolo terminerà il 31 dicembre 2018, entro il mese di novembre 2018, Le Parti si incontreranno per una verifica congiunta e valuteranno l'adozione di eventuali nuove determinazioni.



Permessi e rimborsi spese R.L.S.

Permessi spettanti

- **Il monte ore annuo dei permessi** spettanti per l'esercizio delle funzioni dei R.L.S. è stabilito in n. **50 ore**, con esclusione dei tempi viaggio necessari per raggiungere i luoghi dove effettuare l'accesso. In via sperimentale il numero di ore annuali viene **umentato di 5 ore**, con decorrenza dall'effettiva costituzione del Coordinamento R.L.S. e per tutto il periodo in cui lo stesso svolgerà le proprie funzioni.
- Salvo casi di emergenza o di urgenza, le richieste di permesso sono avanzate telefonicamente e tramite il Portale Intranet di gruppo, alla Direzione Aziendale e al responsabile dell'unità operativa con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Rimborsi spese

- rimborso spese viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici, con esclusione di taxi e aereo e in caso di accessi in unità produttive distanti meno di 150 km il rimborso del prezzo del biglietto del treno relativo alla 2° classe;
- rimborso chilometrico in caso di utilizzo in via eccezionale, (autorizzato dall'azienda), della propria autovettura;
- rimborso della cena a fronte di impegno protratto per oltre dieci nella misura massima di 20,00 euro (30,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018), previa presentazione del giustificativo; resta ferma la percezione del buono pasto giornaliero;
- pernottamenti preventivamente autorizzati dall'azienda con utilizzo delle convenzioni alberghiere in essere;

Gli spostamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento del ruolo di R.L.S. non sono computati per il riconoscimento del trattamento di diaria.



Commissioni Bilaterali formazione finanziata e Pari Opportunità

L'art. 8 dell'Accordo UniCredit 11 maggio 2017 - in riferimento alle previsioni introdotte dall'art. 22 del CCNL ABI 31 marzo 2015, ed in considerazione della complessità gestionale del Piano Strategico 2019 – prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2019 delle Commissioni Bilaterali di Gruppo per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità.

Per detto periodo la relativa nuova composizione è la seguente (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente):

Tabella 8	Componenti effettivi	Supplenti
sigle firmatarie con rappresentatività sino al 10% (*)	1	+ 1 supplente
sigle firmatarie con rappresentatività oltre il 10%	3 (**)	+ 1 supplente
(*) per le sigle sino al 5% vale fino al 31 dic 2018	(**) di cui il Referente Commissione	
	1 esponente UniCredit S.p.A.	
	1 esponente Ubis S.c.p.A.	

In relazione al principio generale dell'unicomprensività (introduzione Cap. II dell'Accordo ABI in materia di libertà sindacali del 25/11/2015) - le relative partecipazioni rientrano a tutti gli effetti nell'ambito delle consuete regole di partecipazione ad incontri di natura sindacale convocati dall'azienda (quindi con riconoscimento del solo permesso SAS).



Commissione Welfare

L'art. 9 dell'Accordo UniCredit 11 maggio 2017 prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2019 della Commissioni Bilaterali per le tematiche di welfare con la seguente composizione (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente):

Tabella 9	Componenti effettivi	Supplenti
sigle firmatarie con rappresentatività sino al 10% (*)	1	+ 1 supplente
sigle firmatarie con rappresentatività oltre il 10%	3	+ 1 supplente
(*) per le sigle sino al 5% vale fino al 31 dic 2018		

In relazione al principio generale dell'onnicomprendività (Introduzione Cap. II dell' Accordo ABI in materia di libertà sindacali del 25/11/2015) - le relative partecipazioni rientrano a tutti gli effetti nell'ambito delle consuete regole di partecipazione ad incontri di natura sindacale convocati dall'azienda (quindi con riconoscimento del solo permesso SAS).



Commissione bilaterale sull'organizzazione del lavoro

In relazione alla previsione di istituzione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019 della Commissione Bilaterale sull'Organizzazione del Lavoro - di cui all'art. 7 (Organizzazione del lavoro) dell'Accordo 4 febbraio 2017 con l'art. 10 si è definita la composizione :

Tabella 9	Componenti effettivi	Supplenti
sigle firmatarie con rappresentatività sino al 10% (*)	1	+ 1 supplente
sigle firmatarie con rappresentatività oltre il 10%	3	+ 1 supplente
<i>(*) per le sigle sino al 5% vale fino al 31 dic 2018</i>		

In relazione al principio generale dell'onnicomprendività (Introduzione Cap. II dell' Accordo ABI in materia di libertà sindacali del 25/11/2015) - le relative partecipazioni rientrano a tutti gli effetti nell'ambito delle consuete regole di partecipazione ad incontri di natura sindacale convocati dall'azienda (quindi con riconoscimento del solo permesso SAS).



Commissione qualità del lavoro e Politiche Commerciali

A seguito delle previsioni contenute nell'art. 8 dell'Accordo sulla Qualità del Lavoro e Politiche Commerciali 22 aprile 2016 la composizione della Commissione quale osservatorio **nazionale** è:



Tabella 4	N. componenti la Commissione Nazionale Qualità del Lavoro e Politiche Commerciali
Rappresentatività oltre il 10%	2 componenti e il Coordinatore dell'OdC o delegato
oltre il 5% e sino al 10%	1 componente e il Coordinatore dell'OdC o delegato
sino al 5%	1 componente (fino al 31 dicembre 2018)(+1 supplente)

Definizione della composizione a livello di **Region**



Tabella 7	N. componenti la Commissione Nazionale Qualità del lavoro e Politiche Commerciali
Rappresentatività oltre il 10%	2 componenti
oltre il 5% e sino al 10%	1 componente (+1 supplente)
sino al 5%	1 componente (fino al 31 dicembre 2018) (+ 1 supplente)

In relazione al principio generale dell'onnicomprendività (Introduzione Cap. II dell' Accordo ABI in materia di libertà sindacali del 25/11/2015) - le relative partecipazioni rientrano a tutti gli effetti nell'ambito delle consuete regole di partecipazione ad incontri di natura sindacale convocati dall'azienda (quindi con riconoscimento del solo permesso SAS).



ASSEMBLEE DEL PERSONALE



Diritto di assemblea

I lavoratori hanno **DIRITTO DI RIUNIRSI in assemblea NELL'UNITÀ PRODUTTIVA** **con oltre 15 dipendenti** (fermo quanto previsto in seguito per le Unità Prod. con 15 dip. o meno):

- durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione)
- ovvero fuori dall'orario di lavoro.

Concetto di Unità produttiva nel settore del credito

(art. 24 Accordo 25/11/2015):

- la **direzione generale o centrale**;
- il **centro contabile** (meccanografico od elettronico);
- il **complesso delle dipendenze** comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti nell'ambito dello **stesso comune**.

L'ORDINE DEL GIORNO può vertere su:

- materie d'interesse sindacale
- materie attinenti al rapporto di lavoro

Circ. ABI 121/2004: "...Le diverse dotazioni previste dall'Accordo di settore, a seconda della dimensione dell'unità produttiva, sono comprensive del tempo necessario a raggiungere il luogo dell'assemblea e, pertanto, l'azienda non è tenuta a riconoscere permessi aggiuntivi a tale titolo"

Nel caso in cui una OS, pur rispettando tutte le norme previste in tema di assemblee del personale in orario di lavoro, convochi un'assemblea la cui durata, sommata a quelle precedentemente effettuate, superi il limite massimo annuo previsto per l'unità produttiva, l'azienda dovrà consentire la partecipazione all'assemblea solo a quei dipendenti che hanno ancora un numero di ore sufficienti alla partecipazione. Il limite orario è infatti da riferirsi al singolo dipendente. Una volta che questi ha esaurito il suo plafond annuo non potrà partecipare ad assemblee in orario di lavoro e queste ultime saranno da intendersi riservate

escl

Circ. ABI 121/2004 "...la disciplina di settore non contiene una regolamentazione specifica delle c.d.

"assemblee di piazza", ovvero di "assemblee interaziendali": situazioni queste alla base dei dubbi sorti presso gli Associati a fronte delle modalità delle recenti indizioni delle assemblee da parte dei Sindacati.

*Nondimeno, la possibilità per le Osl di effettuare un'unica assemblea per i lavoratori bancari di più aziende in un medesimo luogo, non è da ritenersi di per sé preclusa, ma **non esime i Sindacati stessi dall'obbligo di osservare le tassative regole di indizione di cui all'Accordo 25/11/2015, nei confronti delle diverse aziende coinvolte.***



Indizione assemblea

Nelle UP con più di 15 dipendenti le assemblee possono essere indette esclusivamente dalle RSA, singolarmente o congiuntamente, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale competente

PREAVVISO:

- *almeno 3 giorni per le assemblee indette durante l'orario di sportello – obbligatoriamente in orario pomeridiano - (cfr slide seguente);*
- almeno 48 ore per le assemblee
 - indette al di fuori dell'orario di lavoro
 - *durante l'orario di lavoro – sia antimeridiano che postmeridiano - per personale operante presso la Direzione Gen./Centr. o Centro Contabile (Meccanografico/Elettronico), a condizione che le riunioni si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico e non incidano sull'operatività di sportello ove la Direzione svolga anche funzioni di Direzione di Sede (laddove la struttura dell'unità produttiva non consenta obiettivamente di disporre di locale idoneo per la tenuta delle assemblee, le aziende valuteranno anche l'opportunità di reperire, se del caso, un locale esterno all'unità produttiva stessa – Circ ABI interpret. Acc.2003).*

In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'accordo con la Direzione aziendale competente

L'ora ed il locale della riunione devono essere preventivamente concordati tra le RSA promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente.

I dirigenti delle RSA promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni

E' altresì prevista la possibilità per il personale part-time di partecipare ad assemblee in orario anti-meridiano a condizione che le riunioni si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico e non incidano sull'operatività di sportello ove la Direzione svolga anche funzioni di Direzione di Sede



Assemblee che incidono sull'orario di sportello

Nelle unità produttive ove sia adottato un orario di sportello con **apertura pomeridiana al pubblico**, le riunioni indette durante l'orario di lavoro possono svolgersi esclusivamente **dopo l'intervallo meridiano** (cfr. art. 26 c.4 Accordo in materia di libertà sindacali del 25/11/2015).


Dette assemblee devono avere durata **non inferiore a 1 ora ciascuna** e la collocazione dovrà comunque essere tale da **coprire interamente l'orario di sportello pomeridiano** adottato nell'UP interessata. Deve, comunque, essere assicurato il servizio delle cassette di sicurezza.

In caso di orario di sportello prolungato oltre le 17, potrà derogarsi a quanto sopra, fatta eccezione per la durata minima dell'assemblea che non dovrà essere inferiore ad un'ora.

Tale diritto di indire assemblee che incidono sull'orario di sportello può essere esercitato **in ogni unità produttiva nel limite massimo di 3 VOLTE L'ANNO per ogni sigla firmataria** dell'accordo.

Il diritto deve intendersi esercitato da ciascuna OS anche nell'ipotesi di indizione congiunta dell'assemblea medesima.

*Il diritto di cui sopra va considerato pienamente esercitato anche nell'ipotesi in cui la misura della partecipazione del Personale alla riunione risulti tale da non compromettere l'operatività degli sportelli. Su tale specifico punto saranno le strutture aziendali periferiche a valutare autonomamente di volta in volta (anche in relazione alla disponibilità per le assemblee di idonei locali) la possibilità di non procedere alla chiusura degli sportelli interessati. **Nel suddetto limite di 3 volte l'anno non rientrano le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini del regolare svolgimento dei servizi di sportello e sempre che tali riunioni possano tenersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico***



Nel Gruppo UniCredit in virtù dell'Accordo Transitorio sulle Agibilità Sindacali, presso il Gruppo UniCredit dal 1° Dicembre 2005 è riconosciuta la possibilità di indire Assemblee in orario antimeridiano per le strutture che non abbiano attività di sportello/cassa (ad es. Uffici interni di Region). L'inizio dell'assemblea deve coincidere con l'inizio dell'orario di lavoro. Per il personale part-time, qualora sia prevista l'assemblea mattutina, l'inizio della stessa viene richiesto che sia, ove possibile, in coincidenza con l'orario di ingresso antimeridiano



Assemblee durante l'orario di lavoro

Le RSA che intendano indire l'assemblea **durante** l'orario di sportello (naturalmente pomeridiano) devono comunicare alla Direzione aziendale competente con un minimo di 3 GG LAVORATIVI INTERI DI PREAVVISO la **DATA** PROPOSTA a la **DURATA** DELL'ASSEMBLEA, anche al fine di una adeguata informativa all'utenza da parte della Direzione stessa.*

In casi eccezionali e di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto d'accordo con la Direzione aziendale competente purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all'utenza.

** l'avviso di convocazione per i lavoratori è competenza delle OO.SS*

Dette assemblee **NON POTRANNO COMUNQUE COINCIDERE** con:

- il **giorno 27 di ciascun mese** (o la giornata lavorativa immediatamente precedente laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni quell'altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate
- la **fine del mese** (o il giorno lavorativo immediatamente successivo laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendalmente per le unità produttive interessate
- gli **ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione.**

Le OO.SS. hanno ribadito l'impegno di tenere nella dovuta considerazione le esigenze di carattere obiettivo e non differibili che le direzioni aziendali dovessero prospettare al fine di un breve differimento delle date indicate dalle RAS medesime per la tenuta delle assemblee.

In tali casi sono prontamente da intrattenere le RAS per illustrare i motivi obiettivi che inducono la direzione a prescegliere una giornata diversa.

<<Con la delibera 541/2004 la Commissione di Garanzia ha precisato che le assemblee del personale non sono assoggettate alla normativa sull'esercizio del diritto di sciopero, ancorché incidenti su servizi pubblici essenziali, laddove siano convocate e si svolgano secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300 del 1970 e dalla contrattazione collettiva, "a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi"; qualora l'assemblea si svolga con modalità differenti, "sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146 del 1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali". ...**Conseguentemente, non risulta possibile indire un'assemblea del personale che incide sull'operatività dello sportello nella giornata di mercoledì precedente o successiva alla sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi dovuta ad azioni di sciopero, altrimenti non verrebbero rispettate le rammentate franchigie previste dell'accordo di settore**>> (Circ. ABI 100/2004)

*Naturalmente l'indizione di Assemblee al di fuori dell'orario di lavoro presso i locali aziendali, **non esime i Sindacati stessi dall'obbligo di osservare le tassative regole di indizione di cui all'Accordo 25/11/2015, nei confronti dell'azienda coinvolta.***



Soggetti aventi diritto a partecipare

Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva o gruppi di essi secondo le indicazioni definite dalle OO.SS.

La partecipazione dei distaccati ad un'assemblea indetta presso l'azienda distaccataria potrà essere consentita laddove la natura degli argomenti all'OdG riguardi anche la loro sfera lavorativa (ad es. rinnovo CCNL, condizioni di lavoro presso l'azienda distaccataria ecc.)

In base all'Accordo 25/11/2015, per ciascuna RSA promotrice, possono partecipare 2 dirigenti sindacali:

- facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle OOSS firmatarie dell'accordo che abbiano costituito proprie r.s.a. nell'azienda
- Segretari dell'organo di coordinamento cui fa capo la r.s.a. promotrice dell'assemblea

I nominativi e le qualifiche dei predetti due dirigenti sindacali devono essere preventivamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale competente dalla r.s.a. che ha indetto la riunione.



Assemblee frazionate per raggruppamenti di agenzie (nelle U.P. con più di 10 sportelli e/o più di 700 mila abitanti)

E' utile evidenziare che l'Associazione, nel 1984, accogliendo alcune istanze sindacali, aveva ritenuto di poter **CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI "ASSEMBLEE FRAZIONATE PER RAGGRUPPAMENTI DI AGENZIE"** (cfr. circolare ex Assicredito n. 79 del 22 novembre 1984).

In particolare, nell'ambito delle unità produttive ubicate in piazze:

- con popolazione superiore a 700.000 abitanti, oppure,
- con popolazione inferiore a 700.000 abitanti purché, in tal caso, l'azienda risulti articolata su almeno 10 succursali,

le assemblee indette durante l'orario di sportello pomeridiano – fermi restando le condizioni e i limiti stabiliti nel testo coordinato relativamente alle assemblee del personale – possono svolgersi, anziché per l'intera unità produttiva, anche **per raggruppamenti di dipendenze viciniari**.

Il complesso di tali riunioni viene considerato, come **unica assemblea** che incide per una sola volta sul limite annuo, esclusivamente a condizione che:

- si tratti di riunioni aventi il medesimo ordine del giorno su materie che riguardino l'intera unità produttiva;
- Il programma delle riunioni venga preventivamente concordato con la competente Direzione aziendale al fine di concentrare le assemblee stesse entro un ciclo temporale definito.

La ratio di tale previsione è da ricercarsi nel fatto che in dette piazze potrebbe risultare particolarmente gravoso per gli interessati dover destinare parte del tempo previsto per le assemblee al raggiungimento del luogo nel quale l'assemblea si svolge.



Assemblee nelle U.P. con meno di 15 dipendenti

Nelle unità produttive che occupino **da 8 a 15 dipendenti**, i lavoratori possono riunirsi in assemblea **durante l'orario di lavoro** nei **LIMITI DI 8 ORE ANNUE** (per i quali viene conservata la normale retribuzione)

E' **confermata la disciplina prevista per le U.P. con più di 15 dipendenti**, salvo quanto segue:

* le riunioni sono **indette**, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti delle OOSS stipulanti l'Accordo in materia di libertà sindacali con Abi;

* alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle Organizzazioni sindacali promotrici, **un dirigente sindacale esterno, previa comunicazione scritta** del suo nominativo e qualifica, da parte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale competente.

Tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa:

- nell'ambito dei componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale,
- ovvero fra i segretari dell'organo di coordinamento delle proprie r.s.a. presso l'Azienda interessata.



Assemblee nelle U.P. cd "MINORI"

Nelle U.P. con meno di 8 dipendenti non è possibile indire assemblee

**ASSEMBLEE
nelle UP "MINORI"
(da 3 a 7 dip.)**

I lavoratori delle unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle ASSEMBLEE INDETTE PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA PIÙ VICINA PRESSO LA QUALE L'ASSEMBLEA STESSA SIA INDETTA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME

**ASSEMBLEE
nelle UP "MINORI"
(fino a 2 dip.)**

i lavoratori delle unità produttive che occupino fino a 2 dipendenti possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue e di 2 volte l'anno alle ASSEMBLEE INDETTE PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA PIÙ VICINA PRESSO LA QUALE L'ASSEMBLEA STESSA SIA INDETTA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME

Dovrà comunque essere assicurata l'operatività dello sportello, da intendersi come l'attività di cassa. Non tutti i lavoratori delle unità produttiva in questione potranno partecipare alla medesima assemblea: l'azienda, in base alla propria organizzazione, potrà individuare il numero minimo di lavoratori necessario a contemperare il diritto del personale a partecipare all'assemblea stessa con le esigenze di operatività. Sul piano pratico ciò potrà determinare - allo scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto di assemblea - opportune "rotazioni" fra i lavoratori interessati. (Circ. Abi n. 83 esplicativa dell'Accordo Nazionale 7/7/2010).

Eccezione

Nelle unità operative cash light e cash less con atm esterno possiamo far partecipare tutti i dipendenti chiudendo l'agenzia se il numero dei partecipanti non consente di tenerla aperta. Ove l'atm è presente all'interno dei locali, dovrà essere comunque assicurato l'accesso da parte della clientela, assimilando questa situazione a quella delle agenzie con cassa aperta (e quindi con la presenza di almeno due persone)

Circ. ABI 121/2004:

"...è opportuno evidenziare come, per "unità produttiva più vicina", debba intendersi quella geograficamente meno distante con almeno 8 dipendenti.

Ovviamente, qualora presso l'unità produttiva "più vicina", come sopra individuata, non si proceda all'indizione dell'assemblea (ad esempio, per assenza di r.s.a. nonostante si tratti di un'unità produttiva con oltre 15 dipendenti, ovvero - in quelle da 8 a 15 addetti - ove i Sindacati territorialmente competenti non si siano attivati) i lavoratori dell'unità produttiva "minore" non saranno legittimati a partecipare ad assemblee presso unità produttive più lontane..."

"...La possibilità di partecipazione dei lavoratori delle unità produttive "minori" ad assemblee svolte presso quella geograficamente più vicina, non consente il superamento dei limiti posti dall'art. 27 dell'Accordo 7/7/2010 in tema di "Assemblee in orario di sportello". Da ciò consegue che i lavoratori di tali unità produttive "minori" presso le quali si adotti un orario di sportello che interessi anche il pomeriggio, non potranno partecipare ad assemblea regolarmente indetta in orario antimeridiano presso altra unità produttiva"



Assemblee periodo sperimentale

L'art. 11 dell'Accordo di Gruppo UniCredit del 11 maggio 2017 in deroga all'Accordo nazionale del 25 novembre 2015, mantiene la possibilità di consentire lo **svolgimento delle assemblee in coincidenza dell'inizio dell'operatività mattutina**: *durata massima 2 ore e 15 (comprensiva del tempo viaggio necessario per il rientro)*

- Valutazione dell'HRBP di concerto con il Referente locale di IR
- Preavviso di almeno 5 giorni di calendario (al fine di informare la clientela)



Assemblee: riepilogo modalità indizione

N° dipendenti UP	Assemblea su singola Azienda (Normativa Nazionale)
*1-2	I dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, e per 2 giorni l'anno, alle assemblee indette presso l'UP PIÙ VICINA
*3-7 (CD UP "minori")	I dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l'UP PIÙ VICINA
*8-15	Indizione Segreteria Territoriale
*da 16 in su'	Indizione RSA



Fac-simile esemplificativo di informativa al pubblico

"Si informa la Spettabile Clientela che il giorno
dalle ore alle ore potrebbe non essere assicurato il
funzionamento dello sportello in relazione a un'assemblea del personale
indetta da Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Verrà comunque effettuato il servizio delle cassette di sicurezza".

LA DIREZIONE



Principali fonti (di settore e di Gruppo)

- Convenzione del 1970 per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie
- Accordo 1984 sulle assemblee durante l'orario di lavoro
- Circolare Assicredito 2 febbraio 1984 n. 7
- Circolare UniCredito Italiano 586/84 - *Assemblee del personale - Verbale di accordo del 6 gennaio 1984: Accordo per la disciplina del diritto di assemblea anche durante l'orario di sportello: commento e chiarimenti*
- Testo Coordinato ABI degli accordi del settore del credito in materia di Agibilità Sindacali 13 dicembre 2003
- Circolare ABI n. 49 - 19 marzo 2004 Testo coordinato degli accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali - Criteri applicativi
- Circolare ABI n. 121 - 24 settembre 2004 Assemblee del personale - Accordo 13 dicembre 2003 - Chiarimenti applicativi
- Accordo sulle Agibilità Sindacali nel Gruppo UniCredit 1° Dicembre 2005
- Accordo sulle Agibilità Sindacali nel Gruppo UniCredit 29 dicembre 2007
- Accordo sulle Agibilità Sindacali nel Gruppo UniCredit 28 maggio 2009
- Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, sostitutivo di tutti i sopraccitati Accordi
- Circolare ABI n. 83 - Accordo 7 luglio 2010 - Chiarimenti applicativi
- Accordo sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit 10 marzo 2011
- Accordo sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit 13 febbraio 2014
- Verbale di proroga dell'Accordo 13 febbraio 2014 , del 18 dicembre 2015, 23 giugno 2016, 20 dicembre 2016
- Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015
- Accordo sui livelli di interlocuzione e libertà sindacali nel Gruppo UniCredit 11 maggio 2017

